



**Roma, 4 novembre 2015**

**Al Segretario Generale MIBACT  
Arch. Pasqua Antonio Recchia**

**Al D.G. Organizzazione  
Dr. Gregorio Angelini**

**Alla Presidente CUG MIBACT  
dr.ssa Maria Concetta Cassata**

**Loro S e d i**

**Oggetto: Circolare n.218/2015 – Fruizione di pausa pranzo ridotta per il personale che si trova in riconosciute situazioni di tutela sociale e familiare.**

Con Circolare n.146/2015 codesta Amministrazione ha inteso regolamentare la fruizione della pausa ridotta ai sensi dell'art.7, comma 3, dell'Accordo Successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL , nel senso di riconoscere al personale che si trova nelle condizioni di tutela sociale riconosciute dalla norma di una pausa ridotta a 10 minuti. Con successiva disposizione, contenuta nella Circolare di cui all'oggetto, la DG in indirizzo interviene con una misura limitativa di tale diritto, che ritiene applicabile solo al personale che si trova in orario di lavoro programmato sulle 7 ore e 12 minuti giornalieri. Tale disposizione, che contraddice con tutta evidenza la disposizione precedente causa una palese quanto inaccettabile discriminazione tra i lavoratori potenzialmente destinatari del beneficio. Questo sulla base delle seguenti considerazioni:

la tipologia di orario programmata sulle 7 ore e 12 minuti non è una tipologia particolare in quanto rientra tra quelle previste dall'articolo 19, comma 3, CCNL, che prevede la possibilità di programmare orari di lavoro articolati su 5 giorni , nel cui ambito i prolungamenti pomeridiani di orario possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo. Pertanto siamo in presenza di una articolazione ordinaria dell'orario di lavoro che viene privilegiata sulla base di un criterio discriminatorio. Nell'ambito dei prolungamenti in questione possono essere previsti ad esempio tre rientri settimanali di due ore o due rientri settimanali di tre ore. Risulta quindi del tutto incomprensibile il criterio adottato e lo stesso è estraneo allo spirito della norma, con pesanti conseguenze sul personale che non fruisce della tipologia di orario sulle 7 ore e 12 minuti. Di conseguenza una disposizione pensata per favorire il personale che si trova nelle condizioni di cui all'art.3, comma 2, dello stesso art. 19 CCNL, viene sostanzialmente rinnegata da una successiva disposizione che interviene

in modo unilaterale con una interpretazione non rintracciabile nelle norme evidenziate.

È appena il caso di segnalare che disposizioni che incidono sul rapporto di lavoro e trovano legittimità nella normativa contrattuale devono essere oggetto di informazione preventiva e di successivo eventuale esame congiunto con le parti sindacali. Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in specie e pertanto le scriventi OO.SS. richiedono l'immediata sospensione degli effetti della Circolare di cui all'oggetto nella parte relativa alla limitazione del beneficio alle 7 ore e 12 minuti e la contestuale convocazione di una riunione incentrata sulla problematica segnalata.

Si ritiene infine di dover segnalare la spiacevolissima disposizione al CUG ai fini di una opportuna valutazione sugli effetti discriminanti che la medesima opera in relazione alla fruizione di benefici sociali.

Si resta in attesa di formali e urgenti comunicazione su quanto rappresentato, riservandosi, all'esito delle stesse ogni ulteriore ed opportuna valutazione sulle violazioni sul sistema di relazioni sindacali evidenziato e sui legittimi diritti dei lavoratori.

Distinti saluti

FP CGIL  
Claudio Meloni

CISL FP  
Daniela Volpato

UILPA  
Enzo Feliciani